

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CORNO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GIORGIO CORNO

Seduta del 04/03/2025

FATTO

Il ricorrente ha stipulato con l'intermediario, in data 17 luglio 2013, un contratto di finanziamento a fronte di cessione del quinto per complessivi € 32.520,00, da restituirsi in n. 120 rate mensili di € 271,00. Il contratto prevedeva altresì il pagamento di € 9.075,45 a titolo di interessi, € 650,40 per commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento, € 650,40 per commissioni mandataria per la gestione del finanziamento, € 3.512,16 per provvigioni all'intermediario del credito, € 58,61 per imposte e tasse, € 152,39 per polizza rischi vita ed € 527,78 per polizza perdita occupazione, copertura perdite pecuniarie. Il ricorrente ha estinto anticipatamente il finanziamento in data 30 giugno 2021, dopo aver corrisposto n. 94 rate e residuandone n. 26. A fronte dell'estinzione anticipata il ricorrente ha corrisposto all'intermediario la somma complessiva di € 5.854,50, con riconoscimento in favore del medesimo del rimborso di € 519,35 a titolo di interessi non maturati, € 178,23 per commissioni mandataria, € 200,97 per provvigioni intermediario ed € 292,95 per premio assicurativo per polizza perdita occupazione, copertura perdite pecuniarie. Il ricorrente, affermando di aver diritto alla restituzione di ulteriori somme a titolo di commissioni derivanti dal contratto di finanziamento, ha chiesto all'intermediario la restituzione di complessivi € 2.181,70 con lettera di reclamo del 24 maggio 2024. Con atto del 11 giugno 2024, il ricorrente ha ceduto alla società procuratrice, a titolo di compenso per l'attività svolta, il 50% del credito

riveniente dalle somme dovute dall'intermediario quale rimborso degli oneri non goduti. L'intermediario ha respinto il reclamo con lettera in data 9 luglio 2024 contestando, nel merito, la debenza di qualsivoglia importo e riservandosi ogni eccezione in relazione alla cessione di credito.

Con ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario in data 29 agosto 2024, il ricorrente afferma il proprio diritto al rimborso da parte dell'intermediario della somma complessiva di € 2.181,70, oltre interessi legali dall'estinzione al saldo, a titolo di interessi corrispettivi, commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento, commissioni mandataria per la gestione del finanziamento, provvigioni all'intermediario del credito e premi assicurativi, non maturate e non restituite all'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento. Afferma, quanto alla cessione parziale del credito dal cliente al procuratore, che si tratta di una mera particolarità della fase di pagamento del *quantum* che sarà eventualmente riconosciuto dall'ABF, non certo un elemento che possa costituire un vizio di istruttoria del ricorso.

L'intermediario, con le proprie controdeduzioni, ha chiesto, in via preliminare, che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di legittimazione attiva della società procuratrice, nonché l'improcedibilità e illegittimità dell'iniziativa per violazione della normativa primaria di settore (TUB e TULPS). In subordine e nel merito chiede il rigetto del ricorso, affermando di aver già correttamente rimborsato al cliente i costi dovuti in virtù dell'estinzione anticipata del finanziamento e che non ha fondamento alcuna ulteriore pretesa del cliente.

Il cliente, in sede di repliche alle controdeduzioni, afferma l'impossibilità di procedere con un doppio ricorso riguardante la medesima contestazione (la mancata restituzione di parte degli oneri contrattuali, che la banca ha trattenuto in sede di estinzione anticipata) e ribadisce che la cessione è unicamente una peculiarità della fase di pagamento del *quantum* che sarà eventualmente riconosciuto dovuto dall'Arbitro ed è pienamente valida ed efficace.

DIRITTO

Il cliente con il proprio ricorso chiede la restituzione della somma complessiva di € 2.181,70, oltre interessi legali dall'estinzione al saldo, a titolo di interessi corrispettivi, commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento, commissioni mandataria per la gestione del finanziamento, provvigioni all'intermediario del credito e premi assicurativi, non maturate e non restituite all'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Occorre preliminarmente che il Collegio si pronunci in merito alla carenza di legittimazione attiva della società procuratrice, eccepita dall'intermediario, alla luce del fatto che il cliente ha ceduto alla società procuratrice, a titolo di compenso per l'attività svolta, il 50% del credito riveniente dalle somme dovute dall'intermediario quale rimborso degli oneri non goduti, quantificate nello stesso importo oggetto di domanda nel ricorso. Una recente pronuncia sul tema del Collegio di Coordinamento (decisione n. 277/2025) ha enunciato il seguente principio di diritto *“La cessione totale o parziale a un terzo del credito relativo al rimborso delle somme dovute al consumatore in dipendenza dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, in mancanza di un espresso condizionamento, produce un effetto immediatamente traslativo della titolarità del diritto ceduto. Ne consegue che – non essendo il cessionario 'cliente' dell'intermediario – la domanda proposta all'Arbitro per il rimborso delle predette somme risulta ammissibile soltanto nei limiti della quota di credito*

non ceduta e, dunque, spettante personalmente al consumatore, fermo restando il diritto del cessionario di ottenere in altra sede quanto cedutogli”.

Alla luce di tutto quanto precede, pertanto, il ricorso non può essere dichiarato *in toto* inammissibile, ma il Collegio potrà pronunciarsi unicamente in merito all’eventuale diritto del cliente per il 50% del credito non oggetto di cessione; non potrà invece pronunciarsi sul diritto della società procuratrice come cedutogli dal ricorrente con il menzionato atto di cessione.

Nel merito del ricorso, il Collegio rileva come trovi applicazione al caso di specie l’art. 125 *sexies* TUB che attribuisce al consumatore, in caso di estinzione anticipata del prestito, il diritto ad una riduzione del costo totale del credito, in misura proporzionale alla vita residua del contratto. La norma è stata modificata – in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, *Lexitor* – dall’art. 11-*octies* del d.l. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-*bis*), introdotto con legge di conversione n. 106/21, ai sensi del quale, per i contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento al consumatore spetta un rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. La medesima disposizione prevede inoltre che, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore (come quello oggetto di ricorso), debbano trovare applicazione l’art. 125 *sexies* TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 11-*octies*, comma 2, D.L. n. 73/21, limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”*, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. La censura è riferita alla parte della norma in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, ha inteso circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*. Il che è stato ritenuto contrario all’art. 125 *sexies*, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza *Lexitor* aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi *up front* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Alla luce della sentenza della Corte costituzionale, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell’art. 125 *sexies* TUB vale il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi *recurring* siano essi *up front*.

Occorre quindi stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo *pro futuro* e, in particolare, con riguardo ai contratti conclusi successivamente al 25 luglio 2021, dall’art. 11 *octies*, comma 2, del d.l. n.73/2021, possa in qualche modo influenzare il calcolo dei costi da rimborsare con riguardo ai contratti stipulati prima di tale data; ovvero se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n. 26525 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo. Come è noto, l’art. 125 *sexies* TUB, nella sua versione originaria, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Per contro, l’art. 125 *sexies* TUB, a seguito della riforma, stabilisce, al comma 2, che *“i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato”* e che, *“ove non sia*

diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato". Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo – in difetto di precise scelte negoziali – al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo dunque dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato. Alla luce di quanto precede, vanno perciò ribaditi e applicati i principi espressi con la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, secondo la quale: (i) per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); (ii) per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Quanto alla richiesta di restituzione degli interessi corrispettivi, il cliente ritiene debbano essere ricalcolati in base al criterio del *pro-rata temporis* e non in base al criterio utilizzato dall'intermediario e basato su di un piano di ammortamento alla francese. Il Collegio evidenzia che le clausole del contratto risultano ambigue, in quanto il modulo SECCI allegato al contratto:

- nella sezione 2 precisa che *"le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente"*. Tuttavia, il piano di ammortamento in atti dal quale è possibile desumere l'andamento degli interessi dovuti, non è firmato dal cliente; il prospetto di liquidazione in atti, che invece è sottoscritto dal cliente, non reca la quota interessi ma solo il capitale residuo dopo ogni rata di rimborso;
- nella sezione 4 precisa che, in caso di rimborso anticipato, gli interessi maturati siano calcolati *"in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue"* (*pro rata temporis*).

In casi simili, l'orientamento dei Collegi è che si applichi il criterio *pro-rata temporis* anche per la restituzione della quota interessi (se oggetto di specifica domanda, come nel caso di specie) ai sensi dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), (così *ex multis* Collegio di Milano, decisione n. 16230/2020; nonché Collegio di Coordinamento, n. 6885/2022 e n. 6888/2022).

Con riguardo ai premi assicurativi, il ricorrente ha aderito alla polizza di assicurazione rischi sulla vita e alla polizza assicurazione rischio di perdita dell'occupazione per le quali, dalla documentazione contrattuale in atti prevedono che in caso di estinzione anticipata le modalità di rimborso sono determinate in contratto tramite rinvio alle formule attuariali previste dalle condizioni generali di assicurazione, che il ricorrente ha dichiarato – tramite sottoscrizione del modulo di adesione alle due polizza – di aver preso visione.

Con una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 13169/2024) è stato ritenuto applicabile il criterio contrattuale per il rimborso dei premi assicurativi, purché conosciuto *ex ante* dal cliente, anche in assenza di tabelle o casi esemplificativi dello stesso o delle relative formule di calcolo (*"La valutazione della conformità a legge del criterio di rimborso del premio assicurativo esula dalla competenza dell'ABF; ne deriva che il criterio contrattuale è da ritenersi legittimo purché tale criterio di calcolo sia chiarito ex ante al cliente. In caso contrario, il rimborso del premio dovrà avvenire secondo il criterio*

pro-rata temporis”). Alla luce di quanto sopra, gli oneri assicurativi potranno essere rimborsati secondo il criterio contrattuale conosciuto *ex ante* dal cliente.

Quanto al rimborso per l'assicurazione rischio impiego, che secondo quanto dichiarato dall'intermediario nelle controdeduzioni sarebbe stato calcolato applicando le previsioni delle condizioni generali di assicurazione, si osserva che nel conteggio estintivo versato in atti risulta un rimborso per € 292,95 (nonostante si afferma calcolato applicando il criterio *pro-rata temporis*, nella descrizione della nota 1 del conteggio il criterio appare in realtà quello contrattuale, tenuto conto dei richiami alla copertura e al capitale assicurato residuo). Ciò posto, tenuto conto che l'intermediario ha prodotto in atti documentazione ritenuta adeguata, all'applicazione del criterio contrattuale, per la determinazione del rimborso degli oneri rischio impiego il Collegio procederà ad usare tale criterio pattuito prendendo a riferimento l'importo presente in conteggio estintivo.

Con riguardo invece all'assicurazione vita, l'intermediario ha affermato che la compagnia assicurativa lo avrebbe informato che in seguito ai calcoli effettuati, secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, l'importo risulta essere pari a € 0,00. Di tale comunicazione tra la compagnia assicurativa e l'intermediario non vi è riscontro in atti. Ne consegue che tale domanda del ricorrente dovrà essere accolta dal Collegio, rinviando alla determinazione contrattuale e senza quantificazione economica di tale voce, in mancanza di produzione di prova da parte dell'intermediario che nulla è dovuto a tale titolo.

Quanto alle commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento nonché alle provvigioni all'intermediario del credito – pacificamente intervenuto nel caso di specie – sono da ritenersi di natura *up front*, ovvero che maturano nella fase antecedente alla conclusione del contratto e, pertanto, devono essere restituite al cliente all'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento, ricalcolandole in base al criterio della curva degli interessi.

Per quanto riguarda le commissioni mandataria per la gestione del finanziamento, riferendosi ad attività relative all'intero svolgimento del rapporto contrattuale sono da ritenersi spese di natura *recurring*, andranno rimborsate in sede di estinzione anticipata ricalcolandole in base al criterio della proporzionalità lineare.

In virtù di tutto quanto precede, pertanto, gli importi dovuti dall'intermediario al ricorrente a fronte dell'estinzione anticipata del finanziamento possono essere rideterminati come segue:

Importo del prestito	€ 23.444,55	TAN	6,90%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	271,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	21,67%
Data di inizio del prestito	01/09/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	5,72%

rate pagate	94	rate residue	26	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni per il perfezionamento del finanziamento				650,40	Upfront	5,72%	37,18	178,23	-141,05
Commissioni per la gestione del finanziamento				650,40	Recurring	21,67%	140,92		140,92
Provvigioni all'intermediario del credito				3.512,16	Upfront	5,72%	200,76	200,97	-0,21
Premio assicurativo impiego				1.527,78	Criterio contrattuale	***	292,95	292,95	0,00
Interessi corrispettivi				9.075,45	Recurring	21,67%	1.966,35	519,35	1.447,00
Totale				15.416,19					1.446,65

Alla luce dell'avvenuta cessione parziale del credito del 50% in favore del procuratore del ricorrente e tenuto conto della pronuncia del Collegio di Coordinamento sopra richiamata, la somma da riconoscere nella presente sede al cliente è pari a € 723,32, da arrotondare a € 723,00 (dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro), nonché oltre premio assicurativo vita da calcolarsi in base al criterio contrattuale e oltre interessi nella misura legale dal reclamo al saldo (v. Collegio Coordinamento n. 5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 723,00 e quanto dovuto a titolo di rimborso degli oneri assicurativi non maturati per la polizza vita secondo i criteri contrattualmente previsti, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA